

**FINANCIAL**

**f o r t e z z a**  
**edizione gennaio 2003**

*Modello 5327*

**Il presente modello è stato redatto nel mese di dicembre 2002**

# NOTA INFORMATIVA

**(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)**

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

## A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

### **Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo**

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimento ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999)

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

## B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

### **Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza**

Ogni contratto della linea "Financial Fortezza edizione gennaio 2003" qui descritto, è un'assicurazione di tipo unit-linked e viene definito come:

- Assicurazione sulla vita con capitale espresso in quote di fondo di investimento, a termine fisso ed a premio unico (tariffa **25G5**);

Una polizza a termine fisso è un contratto assicurativo che prevede il pagamento della prestazione sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data che di sua premorienza.

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote del Fondo Interno (Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003) appositamente costituito dalla Società e quindi l'entità delle somme dovute dalla Società stessa al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote del Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il Contraente quindi assume il rischio connesso all'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al valore di tali quote.

Si rinvia alla successiva sezione C "Informazioni relative al contratto" in cui sono descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto e delle relative prestazioni.

Nell'assicurazione qui descritta, in virtù di un apposito contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore all'importo maggiore tra:

il 110% del massimo ammontare raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003;

e

il 70% del massimo ammontare raggiunto dallo stesso controvalore nell'arco dell'intera durata contrattuale;

potrà essere rimborsato un importo minimo pari al maggiore tra i due ammontari sopra descritti in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra evidenziato.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato. Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione "C. Informazioni relative al contratto".

## C. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### 1- Prestazioni del contratto

#### *(A) In caso di vita dell'Assicurato verrà liquidato:*

a) alla scadenza del contratto, ai Beneficiari designati, un capitale pari al numero delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 a tale data. La somma così ottenuta è definibile anche come controvalore delle quote.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del giorno di scadenza del contratto.

Di norma i rischi connessi alla sottoscrizione di un contratto in quote di fondi sono legati alle oscillazioni delle quotazioni degli attivi finanziari presenti nel patrimonio del fondo di riferimento, tuttavia nell'assicurazione qui descritta, in virtù di un contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore all'importo maggiore tra:

il 110% del massimo ammontare raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003;

e

il 70% del massimo ammontare raggiunto dallo stesso controvalore nell'arco dell'intera durata contrattuale;

potrà essere rimborsato un importo minimo pari alla maggiore tra le due somme sopra descritte in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra evidenziato.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

#### *(B) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, verrà liquidato:*

a) alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati, un capitale pari al numero delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 a tale data. Detto capitale verrà maggiorato di un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo del premio netto versato qualora l'Assicurato al momento del decesso non avesse superato il sessantacinquesimo anno di età, mentre la maggiorazione sarà pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se l'Assicurato al momento del decesso avesse superato il sessantacinquesimo anno di età.

Premesso che l'età massima dell'Assicurato all'ingresso non può essere superiore a 75 anni e che comunque la Società si riserva la facoltà di accettare il rischio a suo insindacabile giudizio, il rischio di morte è coperto

qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato ad eccezione di quanto previsto nell'articolo "Limitazioni ed esclusioni" delle Condizioni Contrattuali.

Anche in questa ipotesi, alla scadenza contrattuale ed al netto della maggiorazione sopra descritta, in virtù di un contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore all'importo maggiore tra:

il 110% del massimo ammontare raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003;

e

il 70% del massimo ammontare raggiunto dallo stesso controvalore nell'arco dell'intera durata contrattuale;

potrà essere rimborsato un importo minimo pari alla maggiore tra le due somme sopra descritte in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra evidenziato.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto è consentito, ai Beneficiari per tale ipotesi, interrompere anticipatamente il contratto stesso, esercitando il diritto di riscatto nei termini e con le modalità di seguito illustrate. In questo caso il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

Il valore unitario della quota verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano M. F. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

### **1.1 – Informazioni relative al Fondo interno "Financial Fortezza edizione gennaio 2003"**

Per tutti i contratti di assicurazione sulla vita della linea "Financial Fortezza edizione gennaio 2003", le cui prestazioni sono espresse in quote, la Società ha istituito un Fondo di gestione di valori mobiliari secondo le modalità descritte nel Regolamento del Fondo Interno.

Tale fondo viene denominato "Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003" e di seguito viene anche definito come Fondo Interno o più semplicemente Fondo.

#### **1.1.1 – Scopo, politica di investimento e patrimonio del Fondo**

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo di capitali in strumenti finanziari opportunamente selezionati con l'obiettivo di incrementare nel tempo le somme che in esso confluiscono mediante una gestione professionale del portafoglio.

La politica di investimento del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 è volta a perseguire una composizione del portafoglio di riferimento orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio ossia strumenti finanziari sia di natura azionaria che obbligazionaria. Si precisa che gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un ammontare mai superiore al 45% (quarantacinque per cento) del patrimonio complessivo del Fondo.

A fini prudenziali, in seguito ad un eventuale andamento negativo del Net Asset Value (vedi terminologia) del patrimonio rispetto al valore attuale delle prestazioni minime a scadenza, l'allocazione in liquidità, obbligazioni e titoli zero coupon potrà aumentare a scapito dei valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio e viceversa. La gestione del Fondo Interno applica infatti un meccanismo di allocazione del patrimonio del Fondo che è funzione dell'andamento delle variabili citate. È possibile che a causa di condizioni particolari di mercato e di un non buon andamento del portafoglio, tutta l'allocazione venga effettuata in obbligazioni, zero coupon e liquidità fino alla scadenza dell'investimento.

Il patrimonio del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 è, a tutti gli effetti, distinto dal patrimonio della Società nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo ha investito, dedotti gli oneri e le spese descritti nel **Regolamento del Fondo Interno**.

Tale patrimonio netto è suddiviso in quote tutte di identico valore ed il valore unitario della quota si determina dividendo il patrimonio netto sopra descritto per il numero di quote in circolazione nello stesso giorno.

I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società.

La Società non riconoscerà ai Contraenti le eventuali commissioni retrocesse da terzi gestori di OICR.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

La Società effettua tutti gli investimenti nel rispetto delle disposizioni di Legge e di quelle emanate dall'Organo di Vigilanza. Qualsiasi variazione di dette disposizioni saranno automaticamente recepite dal contratto.

### **1.1.2 – Profilo di rischio del Fondo Interno**

Il profilo di rischio del Fondo Financial Fortezza dicembre 2003 è medio alto.

La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è : 9,15%.

Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

### **1.1.3 - Spese a carico del Fondo Interno**

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

(A)- commissioni di gestione applicate dalla Società al netto delle spese riportate nel seguente punto (B).

Tali commissioni saranno pari all'1,20% su base annuale calcolato settimanalmente sull'ammontare che si determina moltiplicando il numero di unità del fondo in circolazione per un importo che, dal 22/01/2003 allo 02/07/2003 compreso, è il 110% del prezzo di riferimento (di seguito descritto).

Dopo il 02/07/2003 e fino alla scadenza contrattuale le commissioni di gestione saranno pari all'1,20% su base annuale calcolato settimanalmente sull'ammontare che si determina moltiplicando il numero di unità del fondo in circolazione per l'importo maggiore tra :

1. il 110% del prezzo di riferimento (di seguito descritto);

e

2. il 70% del più alto prezzo raggiunto dalla singola unità del Fondo Interno dal 02/07/03 allo 02/07/2011.

Per prezzo di riferimento si intende il più alto prezzo raggiunto dalla singola unità del Fondo Interno rilevato dal 22/01/03 al 02/07/2003 compreso.

Tuttavia qualora nell'arco della vita contrattuale il valore unitario della quota risultasse inferiore a € 4,75 ossia al 95% del primo valore di riferimento posto convenzionalmente pari a € 5,00 (cinque), la commissione di gestione citata si ridurrebbe dall'1,20% allo 0,95% su base annuale calcolato con le modalità descritte in precedenza.

La riduzione delle commissioni di gestione sopra descritta è limitata al periodo in cui il valore della quota permane al di sotto del livello sopra indicato.

(B) - limitatamente ai primi sei anni di vita del Fondo, spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo pari, in maniera forfetaria, a € 10.000,00 (diecimila virgola zero) su base annuale.

Tali spese, il cui rateo viene imputato al fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno di ogni mese.

Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo saranno a carico del Fondo stesso. I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società. La Società non riconoscerà ai Contraenti le eventuali commissioni retrocesse da terzi gestori di OICR

Poiché il patrimonio del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 viene investito anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Società, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:

- le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento che non eccedono al momento della stesura della presente nota il 2,5% su base annua;

- le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni fondi comuni di investimento e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote nella misura massima dello 0,25% su base mensile.

## **2. Modalità di perfezionamento del Contratto**

### **2.1 Conclusione del Contratto**

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stato pagato il premio convenuto. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

### **2.2 – Il premio lordo ed il premio netto**

A fronte delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico, il cui importo minimo è pari a €. 2.500,00 (duemilacinquecento) a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione di €. 50,00 (cinquanta). Il premio versato comprensivo delle spese di sottoscrizione è definibile come premio lordo. L'importo minimo descritto in precedenza è incrementabile di €. 500,00 (cinquecento) o suoi multipli, le spese di sottoscrizione sono invece in misura fissa.

Il premio netto è pari al premio lordo corrisposto al netto delle spese di sottoscrizione di €. 50,00 (cinquanta) descritte in precedenza.

### **2.3 – Costi gravanti sul contratto e determinazione del premio investito**

Il premio investito, che determina il numero di quote assicurate, si ottiene riducendo il premio unico lordo corrisposto, dei costi direttamente gravanti sul contratto, ossia delle componenti che seguono:

- le spese di sottoscrizione pari a €. 50,00;
- i caricamenti che sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione, alla gestione del contratto ed alla copertura caso morte. Per la linea Financial Fortezza edizione gennaio 2003 i caricamenti sono pari al 3,5% (tre virgola cinque per cento) del premio unico versato al netto delle spese di sottoscrizione.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio investito:

Premio lordo corrisposto	Premio netto	Premio investito
€. 5.050,00	€. 5.000,00	€. 4.825,00

### **2.4 – Modalità di pagamento del premio**

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S. C. a R. L. o sue controllate e partecipate.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

### **2.5 - Determinazione del numero delle quote acquisite**

Il premio versato al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti, già in precedenza definito quale premio investito, diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno di seguito descritto, determina il numero di quote acquisite.

Per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di gestione e delle spese descritte nel Regolamento del Fondo, ed il numero delle quote del Fondo in circolazione nello stesso giorno.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio netto investito e del numero di quote inizialmente acquisite a fronte di un ipotetico valore unitario della quota che sia pari ad €. 5,00 (cinque):

Premio lordo corrisposto	Premio investito	Numero di quote acquisite
€. 5.050,00	€. 4.825,00	965,000

## **2.6 - Il giorno di riferimento della valorizzazione delle quote**

Le operazioni connesse ai contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato definito quale giorno di riferimento. Nel corso del rapporto contrattuale il giorno di riferimento ovvero il giorno di valorizzazione delle quote cade ogni mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente quali, il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato), occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

Il valore della quota sarà pubblicato giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale. Tale valore è già al netto degli oneri descritti nell'allegato Regolamento del Fondo Interno.

## **3. – Opzioni alla scadenza del contratto**

Il Contraente, alla data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale, ha la possibilità di scegliere una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

**Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.**

## **4. – Durata del contratto**

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

**La data di decorrenza di ciascun contratto è quella riportata in polizza, mentre la scadenza viene fissata al 02/07/2011.**

## **5. - Modalità di esercizio del diritto di riscatto**

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, diminuito dello 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) per il numero di anni o frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza della polizza.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

Trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tale ipotesi la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata dell'importo previsto per il caso di morte ridotto come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si risolve e si estingue definitivamente.



I contratti della linea Financial Fortezza edizione gennaio 2003 non sono riscattabili parzialmente ma solo per il loro intero ammontare.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società dopo il 02/07/2009 il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto senza l'applicazione della penalità sopra riportata ed inoltre, in virtù di un apposito contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote risultasse inferiore all'importo maggiore tra:

il 100% del massimo valore raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003;

e

il 70% del massimo valore raggiunto dallo stesso nell'arco dell'intera durata contrattuale;

potrà essere rimborsato un importo minimo pari al maggiore tra i due valori sopra descritti in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal primo giorno di riferimento utilizzabile per il calcolo della prestazione da liquidarsi, previo il ricevimento della documentazione indicata nell'articolo delle Condizioni Contrattuali "Pagamento delle prestazioni". Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

**Il contratto, in caso di riscatto anticipato, non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito. Pertanto il capitale riscattabile potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati. E' quindi opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l'importo maturato con l'investimento.**

#### **6. Modalità di esercizio della facoltà di revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto stesso.

**La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta e nel contratto.**

#### **7. - Modalità di esercizio del diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto stesso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici il controvalore in euro delle quote acquisite a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento. La Società ha il diritto di trattenere

le spese di sottoscrizione pari a € 50,00 già corrisposte alla conclusione del contratto quali costi per l'emissione del contratto stesso.

Per tutte le richieste di recesso pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

### **8. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione della prestazioni**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

### **9. - Indicazioni generali relative al regime fiscale (alla data di redazione della presente nota)**

#### *Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità*

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni di detraibilità fissate dalla Legge limitatamente alla parte di premio corrisposto a copertura del rischio di morte. La parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Il presente contratto **non consente** la deducibilità fiscale dei premi versati.

#### *Tassazione delle somme assicurate*

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- esenti dall'IRPEF;
- esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione sarà in ogni caso tassata al 12,5%, ad eccezione della parte di prestazione eventualmente liquidata per il caso di morte che ne è esente.

### **10 - Legislazione applicabile e Foro Competente**

Al contratto si applica la Legge italiana. In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

### **11. - Regole relative all'esame dei reclami**

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

## **12 - Lingua utilizzabile**

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

## **13.- Aspetti giuridici del contratto di assicurazione sulla vita**

### *Impignorabilità e insequestrabilità*

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

### *Decesso del Contraente*

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli Eredi Legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni testamentarie.

## **14 - Prescrizione**

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza.

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

## **D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.**

### **1 - Rendiconto della gestione del Fondo Interno**

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, certificato da una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 che accerta la rispondenza della gestione a quanto stabilito dal Regolamento del Fondo Interno allegato alle Condizioni Contrattuali, ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario della quota.

#### **1.1. - Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione "Informazioni relative alla Società" della presente nota informativa.

#### **1.2 - Informazioni relative al contratto**

La Società fornirà per iscritto al Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nelle precedenti sezioni B e C dovesse subire variazioni per la stipulazione di contratti con soggetti diversi da GSI o per la sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per modifiche della legislazione applicabile al contratto.

**N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto con lettera raccomandata. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.**

### **2. – Comunicazioni al Contraente**

La Società provvederà ad inviare al Contraente con cadenza annuale un estratto conto contenente l'indicazione del numero di quote assegnate e del relativo controvalore di riferimento.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N.675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

### 1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) È diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) Può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita S.p.A., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. stessa.

### 2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) È realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) , della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. Successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) Strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) Facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) Nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) Nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### 9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.

# TERMINOLOGIA

<b><i>SOCIETA'</i></b>	l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A.
<b><i>CONDIZIONI CONTRATTUALI</i></b>	documento che disciplina il contratto di assicurazione
<b><i>POLIZZA</i></b>	documento che prova l'esistenza del contratto
<b><i>CONTRAENTE</i></b>	persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto
<b><i>ASSICURATO</i></b>	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto
<b><i>BENEFICIARIO</i></b>	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione
<b><i>PREMIO LORDO</i></b>	importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto
<b><i>PREMIO NETTO</i></b>	premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione
<b><i>PREMIO INVESTITO</i></b>	è la parte del premio che la Società converte in quote del Fondo prescelto dal Contraente ed è pari al premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti
<b><i>FONDO INTERNO</i></b>	È un Fondo interno assicurativo, istituito dalla Società, le cui prestazioni variano in funzione dell'andamento delle attività finanziarie in esso contenute
<b><i>QUOTA DEL FONDO</i></b>	rappresenta l'unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni principali del contratto
<b><i>VALORE UNITARIO DELLA QUOTA</i></b>	è pari al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo diviso per il numero delle quote del Fondo stesso in circolazione nello stesso giorno
<b><i>CONTROVALORE DELLE QUOTE</i></b>	è il prodotto tra il numero di quote assicurate possedute dal Contraente ad una determinata data, ed il valore unitario della quota alla medesima data
<b><i>GIORNO DI RIFERIMENTO</i></b>	è il giorno in cui viene determinato il valore unitario della quota del Fondo Interno
<b><i>RISERVA MATEMATICA</i></b>	numero di quote accantonate dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto ossia alle prestazioni che sono espresse in quote
<b><i>NAV (NET ASSET VALUE)</i></b>	indica il valore delle attività del Fondo Interno in base al valore risultante sui libri della Società dopo la deduzione delle passività aventi diritto di prelazione

# **25G5 - ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO, A TERMINE FISSO ED A PREMIO UNICO.**

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **Articolo 1 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici firmate dalla Società stessa, dalle presenti Condizioni Contrattuali e dal Regolamento del Fondo Interno. Per tutto quanto non espressamente regolato da quanto segue valgono le norme di Legge.

### **Articolo 2 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione**

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stato pagato il premio convenuto. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

La data di decorrenza di ogni contratto sarà quella indicata in polizza mentre la scadenza viene invece, per tutti i contratti, fissata al 02/07/2011.

### **Articolo 3 - Prestazioni del contratto**

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote del Fondo Financial Fortezza, edizione gennaio 2003 le cui caratteristiche sono descritte nel seguente "Regolamento del Fondo Interno".

Il "Regolamento del Fondo Interno" costituisce parte integrante e sostanziale di queste Condizioni Contrattuali.

#### **(1) In caso di vita dell'Assicurato verrà liquidato:**

a) alla scadenza del contratto, ai Beneficiari designati, un capitale pari al controvalore delle quote ossia al numero delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 a tale data.

Tuttavia in virtù di un apposito contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore all'importo maggiore tra il 110% del massimo ammontare raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003 ed il 70% del massimo ammontare raggiunto dallo stesso controvalore nell'arco dell'intera durata contrattuale, potrà essere rimborsato un importo minimo pari alla maggiore tra le due somme sopra descritte in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra evidenziato.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

#### **(2) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, verrà liquidato:**

a) alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati, un capitale equivalente al controvalore delle quote acquisite calcolato come descritto per il caso di vita. Tale capitale verrà maggiorato di un importo pari all'1% (uno per cento) del premio netto versato qualora l'Assicurato al momento del decesso non avesse superato il sessantacinquesimo anno di età, mentre la maggiorazione sarà pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se l'Assicurato al momento del decesso avesse superato il sessantacinquesimo anno di età.

Tuttavia in virtù di un apposito contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore all'importo maggiore tra il 110% del massimo ammontare raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003 ed il 70% del massimo ammontare raggiunto dallo stesso controvalore nell'arco dell'intera durata contrattuale, potrà essere rimborsato un importo minimo pari alla maggiore tra le due somme sopra descritte in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra evidenziato.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza dell'assicurazione è consentito interrompere anticipatamente l'assicurazione stessa, riscattandola nei termini e con le modalità descritte all'articolo "Riscatto". In questo caso il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio tale garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

#### **Articolo 4 – Opzioni alla scadenza del contratto**

Il Contraente, alla data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, ha la possibilità di convertire la prestazione di capitale in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

**Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.**

#### **Articolo 5 - Facoltà di Revoca**

Il Contraente ha facoltà di revocare la proposta.

La Società è tenuta al rimborso delle somme pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta e nel contratto.

#### **Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto stesso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici il controvalore in euro delle quote acquisite a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento. La Società ha il diritto di trattenere

le spese di sottoscrizione, pari ad € 50,00 (cinquanta), già corrisposte alla sottoscrizione del contratto quali costi per l'emissione del contratto stesso.

Per tutte le richieste di recesso pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

### **Articolo 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note, rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### **Articolo 8 – Rischio morte**

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato ad eccezione di quanto previsto al seguente articolo "Limitazioni ed esclusioni".

### **Articolo 9 – Premio**

All'atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un premio unico.

### **Articolo 10 – Giorno di riferimento**

Tutte le operazioni connesse ai contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato definito quale giorno di riferimento.

Nel corso del rapporto contrattuale tale giorno di riferimento ovvero il giorno di valorizzazione delle quote è il mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente, quali il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, nonché ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato) occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota sarà pubblicato giornalmente su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

### **Articolo 11 – Riscatto**

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto. Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come già descritto, diminuito dello 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) per il numero di anni o frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza della polizza.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

Trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tale ipotesi la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata dell'importo previsto per il caso di morte ridotto come sopra indicato.

I contratti della linea Financial Fortezza edizione gennaio 2003 non sono riscattabili parzialmente ma solo per il loro intero ammontare.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società dopo il 02/07/2009 il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto senza l'applicazione della penalità sopra riportata ed inoltre, in virtù di un apposito contratto, inizialmente stipulato con Goldman Sachs International (GSI), qualora il controvalore delle quote risultasse inferiore all'importo maggiore tra il 100% del massimo valore raggiunto da detto controvalore entro il 02/07/2003 ed il 70% del massimo valore raggiunto dallo stesso nell'arco dell'intera durata contrattuale, potrà essere rimborsato un importo minimo pari al maggiore tra i due valori sopra descritti in quanto, in tale ipotesi, Goldman Sachs International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto.

In queste ipotesi il contratto si risolve e si estingue definitivamente.



**Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Goldman Sachs International non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.**

La Società si riserva, qualora il contratto sottoscritto con Goldman Sachs International dovesse risolversi, di stipularne un altro avente le medesime caratteristiche con una diversa controparte finanziaria. Anche in questa ipotesi nel caso in cui la nuova controparte finanziaria non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal primo giorno di riferimento utilizzabile per il calcolo della prestazione da liquidarsi, previo il ricevimento della documentazione indicata nell'articolo delle Condizioni Contrattuali "Pagamento delle prestazioni". Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

### **Articolo 12 – Fondo di Investimento Interno**

La Società ha istituito un Fondo Interno di investimento in valori mobiliari denominato Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni Contrattuali e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 13 – Determinazione del numero di quote assicurate**

Il premio versato, al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti, in seguito definito premio investito, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto valorizzato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di conclusione del contratto, determinando così il numero di quote assicurate (espresse alla terza cifra decimale arrotondata).

Il numero di quote assicurate ed il relativo valore unitario della quota saranno riportati in un'apposita appendice che la Società invierà al Contraente successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e che costituirà parte integrante del contratto stesso.

### **Articolo 14 – Pagamento delle prestazioni**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

### **Articolo 15 – Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

#### **Articolo 16 – Limitazioni ed esclusioni**

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

#### **Articolo 17 – Cessione, pegno, vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

#### **Articolo 18 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Articolo 19 - Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore.

# REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

## **Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno**

La Società ha istituito secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un fondo interno di gestione di valori mobiliari, il valore delle cui quote determina le prestazioni delle polizze denominate "Financial Fortezza edizione gennaio 2003" emesse dalla Società.

Tale fondo viene denominato "Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003" e di seguito viene anche definito come Fondo Interno o più semplicemente Fondo.

## **Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno**

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono. Il predetto Fondo Interno costituisce patrimonio distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il suo profilo di rischio è medio alto.

La volatilità media annua stimata, calcolata sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è pari a 9,15%.

Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Il Fondo non è diviso in comparti di investimento e non è prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Società.

## **Articolo 3 – Partecipanti al Fondo Interno**

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze denominate "Financial Fortezza edizione gennaio 2003" emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni Contrattuali.

## **Articolo 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno**

Il Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio di riferimento del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quote di O.I.C.R. di diritto comunitario). Tra gli investimenti in valori mobiliari quelli di tipo azionario non potranno comunque essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore superiore al 45% del medesimo.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può allocare il patrimonio del Fondo Interno nelle seguenti categorie di attività:

- strumenti finanziari quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
- fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
- strumenti finanziari derivati non quotati nel rispetto del limite massimo previsto dalla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002 pari al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo;

ed inoltre:

- liquidità, obbligazioni e titoli zero coupon.

A fini prudenziali, in seguito ad un andamento negativo del Net Asset Value del patrimonio rispetto al valore attuale delle eventuali prestazioni minime a scadenza, l'allocazione in liquidità, obbligazioni e titoli zero coupon potrà aumentare a scapito dei valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio e viceversa. La gestione del Fondo applica infatti un meccanismo di allocazione del patrimonio del Fondo che è funzione dell'andamento delle variabili citate. E' possibile che a causa di condizioni particolari di mercato e di un non buon andamento del portafoglio, tutta l'allocazione venga effettuata in obbligazioni, zero coupon e liquidità fino alla scadenza dell'investimento.

Il Fondo potrà investire anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo di cui la Società fa parte.

#### **Articolo 5 - Disposizioni generali relative al Fondo Interno**

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferimento di operatività gestionale a soggetti esterni, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. In tal caso, la Società rimane esclusivamente responsabile nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

In particolare la Società si riserva la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, le scelte che riterrà più opportune per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

#### **Articolo 6 - Valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno**

La Società determina ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo, il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 8.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- Le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- La liquidità è computata al nominale, i relativi interessi verranno computati al primo gennaio di ogni anno;
- Gli altri interessi, proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- Gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- I valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di riferimento;
- I valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo.

#### **Articolo 7 - Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene determinato dalla Società ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo. Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità illustrate nell'art. 6, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.

#### **Articolo 8 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

(A)- commissioni di gestione applicate dalla Società al netto delle spese riportate nel seguente punto (B).

Tali commissioni saranno pari all'1,20% su base annuale calcolato settimanalmente sull'ammontare che si determina moltiplicando il numero di unità del fondo in circolazione per un importo che, dal 22/01/2003 allo 02/07/2003 compreso, è il 110% del prezzo di riferimento.

Per prezzo di riferimento si intende il più alto prezzo raggiunto dalla singola unità del Fondo Interno rilevato dal 22/01/03 al 02/07/2003 compreso.

Dopo il 02/07/2003 e fino al 02/07/2011 le commissioni di gestione saranno pari all'1,20% su base annuale calcolato settimanalmente sull'ammontare che si determina moltiplicando il numero di unità del fondo in circolazione per l'importo maggiore tra il 110% del prezzo di riferimento ed il 70% del più alto prezzo raggiunto dalla singola unità del Fondo Interno dal 02/07/03 allo 02/07/2011.

Tuttavia qualora nell'arco della vita contrattuale il valore unitario della quota risultasse inferiore al 95% del primo valore di riferimento posto convenzionalmente pari a € 5,00 (cinque) la commissione di gestione citata si ridurrebbe dall'1,20% allo 0,95% su base annuale calcolato con le modalità descritte in precedenza.

La riduzione delle commissioni di gestione sopra descritta è limitata al periodo in cui il valore della quota permane al di sotto del livello sopra indicato.

Le commissioni di gestione, il cui rateo viene imputato al Fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno di ogni mese.

(B) - limitatamente ai primi sei anni di vita del Fondo, spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di

revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo in maniera forfetaria €. 10.000,00 (diecimila virgola zero) su base annuale.

Tali spese, il cui rateo viene imputato al fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno di ogni mese.

Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo saranno a carico del Fondo stesso. I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società. La Società non riconoscerà ai Contraenti le eventuali commissioni retrocesse da terzi gestori di OICR

Poiché il patrimonio del Fondo Financial Fortezza edizione gennaio 2003 viene investito anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Società, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:

- le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento non eccedono al momento della stesura del presente Regolamento il 2,5% su base annua;

- le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote nella misura massima dello 0,25% su base mensile.

#### ***Articolo 9 - Revisione contabile***

Il Fondo Interno viene annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

#### ***Articolo 10 - Modifiche relative al Fondo Interno***

Qualora a seguito dei cambiamenti della normativa primaria o secondaria di riferimento o comunque al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell'interesse di ogni partecipante, si determinasse la necessità di modificare il presente Regolamento o i criteri di investimento del Fondo, la Società informerà per iscritto ciascun partecipante delle modifiche sopravvenute.